

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI

In attuazione degli artt. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, dell'art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell'art. 2 dello Statuto di Ateneo.

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, dell'Università degli Studi di Perugia, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, e all'art.1, comma 629, della Legge 205/2017.

ART. 2

(Attuazione del processo di valutazione individuale di Ateneo)

1. La valutazione individuale finalizzata all'attribuzione delle classi stipendiali è applicabile a coloro che abbiano maturato nella classe stipendiale di appartenenza la permanenza prevista dalla normativa vigente, ai sensi delle specifiche istruzioni fornite dal MIUR.

2. Entro il mese di gennaio viene emanato, con provvedimento del Rettore, un Bando, previamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il quale disciplina la procedura di valutazione di coloro che maturano il diritto a partecipare alla procedura nell'anno accademico di vigenza del Bando stesso.

3. Il bando prevede che la valutazione avvenga con cadenza quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre), secondo la quale al termine di ogni quadrimestre viene pubblicato all'Albo on Line dell'Ateneo l'elenco dei soggetti legittimati, alla luce dei provvedimenti adottati, a presentare domanda per la procedura di valutazione. Sono legittimati:

a) coloro che abbiano maturato nella classe stipendiale di appartenenza la permanenza prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento;

b) coloro che abbiano trascorso nella classe stipendiale di appartenenza almeno un anno accademico dalla data di maturazione della permanenza prevista dalla normativa vigente e abbiano già ricevuto una valutazione negativa ovvero non abbiano presentato domanda nel periodo di vigenza del primo Bando utile.

4. I soggetti legittimati alla valutazione e che intendono parteciparvi, devono presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza e per conoscenza al Magnifico Rettore apposita domanda secondo lo schema e nei termini indicati nel bando. Come previsto dall'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, alla domanda deve essere allegata la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980. La relazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Afferenza in sede di valutazione ai fini della progressione economica ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

5. Ai fini della progressione economica:

a) viene considerata l'attività didattica svolta, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nei tre anni o due anni accademici precedenti rispetto all'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione;

b) vengono considerati i prodotti della ricerca pubblicati, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio solare precedente l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione;

c) vengono considerate le attività gestionali indicate nell'art. 5, commi 2 e 3 del presente Regolamento espletate, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio accademico precedente l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione.

6. Non può in alcun caso essere riconosciuta l'attribuzione delle classi stipendiali a coloro i quali, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio accademico precedente l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione si siano resi responsabili di violazioni del Codice etico d'Ateneo e queste siano state accertate con provvedimento definitivo, ovvero a coloro che abbiano subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo.

ART. 3

(Valutazione)

1. La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del presente Regolamento e di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del presente Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980; conseguentemente delibera sulla valutazione individuale. La delibera è assunta a maggioranza nella composizione dei soli docenti della fascia interessata e di quella superiore. Alla discussione del relativo punto all'ordine del giorno non può partecipare il soggetto richiedente.

2. Entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione di cui al punto precedente da parte del Dipartimento al soggetto richiedente, il medesimo può presentare istanza di revisione ad una Commissione di Ateneo nominata in precedenza dal Rettore, composta da tre professori ordinari, designati dal Consiglio di Amministrazione, tra docenti dell'Ateneo non coinvolti nella procedura di valutazione. In sede di designazione dei membri effettivi, il Consiglio di Amministrazione designa per ciascun componente un membro supplente. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

ART. 4

(Procedura di valutazione)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, la valutazione viene effettuata sulla base del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, applicando parametri oggettivi di valutazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in via preventiva, in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo per lo stesso arco temporale, tesi al miglioramento della Performance di Ateneo.

Art. 5

(Disposizioni transitorie in materia di criteri di valutazione)

1. Al fine di ottenere una positiva valutazione individuale, fino alla applicabilità degli obiettivi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, il professore dovrà possedere i requisiti di cui alle seguenti lett. a. e lett. b.:

- a. con riferimento al complesso delle attività didattiche svolte, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio accademico

precedente all'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, dovrà risultare che il docente abbia svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica; per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze emergenti dai registri on line;

- b. con riferimento al complesso delle attività di ricerca svolte, dovrà risultare che il professore sia autore di almeno due pubblicazioni scientifiche, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio solare precedente l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell'ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR) e inserite nel catalogo di Ateneo dei prodotti della ricerca alla data di scadenza del bando di cui all'art. 2, comma 3 del presente regolamento;

2. Ai Professori che, a seconda se il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio accademico che precede l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi gestionali istituzionali per almeno 12 mesi:

- Pro Rettore;
- Membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- Delegati del Rettore
- Coordinatori del Presidio Qualità e del Nucleo di Valutazione;
- Direttori di Dipartimento;
- Presidenti Scuole Interdipartimentali;
- Presidenti/Coordinatori Corsi di Studio;
- Coordinatori Scuole di Dottorato;
- Direttori Scuole di Specializzazione

è riconosciuta una riduzione del 50% del requisito di ricerca di cui al comma 1 lettera b. del presente articolo.

3. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo si intendono interamente assolti per i professori che, anche solo in uno degli anni di maturazione del requisito abbiano ricoperto il ruolo di Magnifico Rettore.

4. Per quanto riguarda i ricercatori a tempo indeterminato, al fine di ottenere una positiva valutazione individuale, fino alla applicabilità degli obiettivi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, il ricercatore dovrà possedere i requisiti di cui alle seguenti lett. a. e lett. b.:

- a. con riferimento al complesso delle attività didattiche svolte, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio accademico precedente all'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, dovrà risultare che il ricercatore abbia regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel periodo di riferimento e risultanti dalle dichiarazioni vistate dai responsabili di struttura;
- b. con riferimento al complesso delle attività di ricerca svolte, dovrà risultare che il ricercatore sia autore di almeno due pubblicazioni scientifiche, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio solare precedente l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell'ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR) e inserite nel catalogo di Ateneo dei prodotti della ricerca alla data di scadenza del bando di cui all'art. 2, comma 3 del presente regolamento.

5. Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca il ricercatore che abbia pubblicato

un lavoro, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, a condizione che posseda almeno uno dei seguenti requisiti:

a. abbia svolto almeno 180 ore di didattica ufficiale nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nei 3 o 2 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo;

b. abbia ricoperto, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, nel triennio o biennio accademico che precede l'anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione uno degli incarichi istituzionali di cui al comma 2 del presente articolo, per almeno 12 mesi.

6. Resta ferma anche nella fase transitoria la preclusione generale di cui all'art. 2, comma 6, del presente Regolamento.

7. Dalla relazione dovranno emergere eventuali periodi di malattia o maternità, ovvero di esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e per l'espletamento delle attività istituzionali.

8. I periodi di malattia e maternità, i periodi di esenzione dalle attività didattiche previste dall'ordinamento ed i periodi di esenzione dalle attività didattiche per l'espletamento di attività istituzionali non avranno rilevanza negativa ai fini dell'applicazione del parametro relativo alla valutazione delle attività didattiche. I periodi di malattia e maternità determineranno la riduzione del parametro di valutazione delle attività di ricerca da 2 pubblicazioni ad 1 pubblicazione se nel triennio o biennio di riferimento, a seconda che il periodo di maturazione risulti triennale o biennale, abbiano avuto una durata complessiva pari o superiore alla metà del periodo stesso.

9. L'esito della valutazione individuale viene esplicitato dal Consiglio di Dipartimento ovvero, in caso di istanza di revisione, dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, con "esito positivo" ovvero "esito negativo". In caso di esito negativo, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere ripresentata trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione della permanenza prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

10. Ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 3, comma 3, del D.P.R. 232/2011, l'attribuzione delle classi stipendiali successive, subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

11. Nelle ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, le corrispondenti risorse sono annualmente conferite al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della L. 240/2010.

ART. 6

(Approvazione atti)

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione della classe stipendiale a favore di coloro che abbiano ottenuto un giudizio positivo.

2. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato all'albo on line di Ateneo insieme all'elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

ART. 7

(Reclami)

1. Avverso il decreto di approvazione degli atti di cui al precedente art. 6 è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo on line di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi, con provvedimento motivato.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, il Bando, unitamente all'elenco dei soggetti legittimati alla data del 31 ottobre 2017 ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), è pubblicato entro il termine di 60 giorni dall'emanazione del presente Regolamento. Il Bando disciplinerà altresì la valutazione di coloro che maturano il relativo diritto dal 1.1.2017 al 31.10.2018. I relativi elenchi dei soggetti legittimati saranno pubblicati con cadenza quadrimestrale ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

2. L'esito positivo della valutazione viene comunque fatto salvo anche nel caso in cui sopravvenissero provvedimenti di carriera idonei a modificare la data di maturazione della permanenza prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

3. Nel caso di sopravvenienza di provvedimenti di carriera idonei a modificare la data di maturazione della permanenza prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento con riferimento ad un docente che abbia avuto un esito negativo della valutazione ovvero non abbia presentato domanda in occasione del primo bando utile, resta fermo che il medesimo non potrà ripresentare l'istanza prima che sia decorso un anno accademico dalla maturazione della permanenza prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

Art. 9

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo on-line dell'Ateneo.